



287 19 / 12

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Ernesto Lupo	- Presidente -	Sent. n. sez. 19
Pietro Antonio Sirena		CC - 21/06/2012
Claudia Squassoni		R.G.N. 22683/2011
Arturo Cortese		
Aldo Fiale		
Ruggero Galbiati		
Vincenzo Romis		
Gian Giacomo Sandrelli		
Alberto Macchia	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso straordinario proposto da  
Marani Angiolino, nato a Correggio il 22/11/1946

avverso la sentenza del n. 40830 del 3 giugno 2010 della Corte di cassazione;  
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Macchia;  
udito il pubblico ministero in persona del Procuratore Generale Gianfranco Ciani  
che ha concluso chiedendo di eliminare nella sentenza della Corte di cassazione  
del 3 giugno 2010 le parole "ferme restando le statuizioni civili";  
udito per la parte civile l'avv. Francesco Alessandro Caruso che ha concluso  
chiedendo la inammissibilità del ricorso;  
uditi per il ricorrente i difensori avv. Tullio Padovani e avv. Paolo Pacciani, che  
hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 3 giugno 2010, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro nei confronti di Angiolino Marani per essere il reato al medesimo ascritto estinto per intervenuta prescrizione, mantenendo ferme le statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

Avverso tale pronuncia, il difensore del Marani ha proposto ricorso straordinario a norma dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., deducendo che la sentenza impugnata, dopo aver affermato il principio che il delitto di cui all'art. 316-*bis* cod. pen., ascritto al Marani, ha natura di reato istantaneo e non permanente, come invece erroneamente ritenuto dai giudici dell'appello, sarebbe incorsa in un errore materiale nel computo del termine di prescrizione del reato.

In particolare, infatti, dopo aver individuato nella data del 1° gennaio 2000 il *dies a quo* dal quale far decorrere la maturazione del termine di prescrizione del reato, nella specie pari a sette anni e mezzo, e pur tenendo conto del periodo di sospensione, computato – secondo i criteri indicati nella sentenza di appello, *in parte qua* recepiti dalla sentenza di questa Corte – in mesi tre e giorni sedici, il termine finale doveva ritenersi decorso con il 17 ottobre 2007, e non, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, con il 29 dicembre 2007.

Deriva da ciò, osserva il ricorrente, che, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado il 17 novembre 2007, la prescrizione era già maturata a quella data, con la conseguenza di rendere illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Il riferimento all'art. 578 cod. proc. pen., contenuto nella sentenza impugnata, sarebbe dunque frutto del segnalato errore di computo, posto che la norma in questione si riferisce alle sole ipotesi in cui la prescrizione del reato si maturi dopo la pronuncia della sentenza di merito, mentre non può trovare applicazione qualora il termine di prescrizione sia già spirato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado. Sul punto – conclude il ricorrente – va infatti rammentato il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10086 del 13 luglio 1998, Citaristi, nella quale si è ritenuto che, ove i reati ascritti all'imputato risultino già prescritti al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, nessuna statuizione può essere assunta in relazione all'esercizio della azione civile, mentre, restando inapplicabile la disciplina dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., deve reputarsi illegittima la pronuncia del giudice dell'appello che, in siffatta ipotesi, abbia confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

2. La Seconda Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, avendo registrato un contrasto di giurisprudenza in punto di ammissibilità del ricorso straordinario in simile fattispecie.

In favore dell'ammissibilità del ricorso si registra, infatti, un orientamento secondo il quale si è ritenuto legittimato alla proposizione del ricorso straordinario anche l'imputato - o il responsabile civile ex artt. 83 cod. proc. pen. - che risulti condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sul rilievo che la locuzione "condannato" sarebbe, non soltanto semanticamente, ma anche giuridicamente riferibile tanto alle statuizioni sull'azione penale quanto a quelle sulla azione civile (Sez. 6, n. 26485 del 27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816; Sez. 1, n. 12720 del 12/02/2003, Nosari, Rv. 224026). In altro caso, invece, per di più del tutto simile a quello oggetto del presente ricorso, si è ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto contro la sentenza della Corte di cassazione che abbia reso definitiva una decisione di estinzione del reato per prescrizione contenente anche statuizioni civili, confermate in favore della parte civile, cosicché l'imputato risulti condannato solo agli effetti civili, sul rilievo della eccezionalità del ricorso straordinario e della impossibilità di procedere ad una interpretazione analogica del relativo perimetro applicativo (Sez. 1, n. 46277 del 03/12/2008, Gava, Rv. 242079).

3. Il Primo Presidente, con decreto del 22 novembre 2011, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, per la soluzione del quesito se sia ammissibile la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti della decisione di legittimità che confermi le statuizioni civili di condanna dell'imputato.

4. In prossimità della udienza è stata depositata, nell'interesse del ricorrente, memoria nella quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso con l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Dopo aver ribadito la sussistenza, nella specie, di un errore ostativo compiuto da questa Corte nel calcolo dei termini di prescrizione, maturati prima della pronuncia della sentenza di primo grado, con la conseguenza di precludere la pronuncia sulla domanda civile, la memoria ricostruisce i più significativi passaggi che hanno contrassegnato la evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di errore compiuto dalla Corte di cassazione, fino all'approdo normativo rappresentato dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, con la quale venne introdotto nel codice di procedura penale l'art. 625-bis, in adesione, appunto, ai principi affermati dal Giudice delle leggi. Tenuto conto, quindi, della formulazione letterale della norma che



nell'individuare il requisito soggettivo fa riferimento alla qualifica di condannato - riferibile, dunque, anche alla condanna civile - e del fatto che la richiamata giurisprudenza costituzionale impone comunque l'approntamento di rimedi atti a purgare gli errori di percezione in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti del procedimento, deve concludersi che - tenuto anche conto del fatto che, a fronte del corrispondente errore in sede civile, è previsto un apposito rimedio - la possibilità di proporre il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. da parte del condannato ai soli effetti civili rappresenta una interpretazione della norma non soltanto costituzionalmente orientata, ma, addirittura, costituzionalmente imposta.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: «*se sia ammissibile la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti della decisione di legittimità che confermi le statuizioni civili di condanna dell'imputato*».

2. Al riguardo, infatti, si registrano due opposti orientamenti di giurisprudenza.

2.1. L'orientamento negativo fa leva sull'assunto, più volte espresso anche da queste Sezioni Unite, secondo il quale, poiché il ricorso straordinario è ammesso solo a favore del condannato e considerato che il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto della impugnazione straordinaria soltanto quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendano definitiva la sentenza di condanna, e non anche altre decisioni, fra le quali quelle che intervengano in procedimenti incidentali, o provvedimenti di altra natura, seppure collegati in modo indiretto con la pronuncia definitiva di condanna (Sez. U, n. 16103 del 30/04/2002, Basile; Sez. U, n. 16104 del 30/04/2002, De Lorenzo, nonché, per i riflessi applicativi, Sez. 4, n. 42725 del 03/10/2007, Mediati, Rv. 238302 e Sez. 5, n. 30373 del 16/06/2006, Nappi, in tema di revisione). Oggetto del ricorso straordinario possono essere, dunque, esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine, l'applicazione di una sanzione penale: più in particolare, si è affermato che con l'indicazione del termine "condannato", quale specificazione soggettiva che identifica la parte legittimata alla proposizione del ricorso straordinario, l'art. 625-bis cod. proc. pen. avrebbe inteso individuare la figura del soggetto imputato, il quale in tale sua qualità abbia subito una condanna ad una delle pene contemplate dalle leggi penali

(Sez. 3, n. 6835 del 28/01/2004, Mongiardo, Rv. 228495; Sez. 5, n. 45937 del 08/11/2005, Ierinò, Rv. 233218; Sez. 1, n. 11653 del 15/02/2008, Brusa, ove si è esclusa la legittimazione della parte civile a proporre ricorso straordinario, ancorché la stessa sia stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla cassa delle ammende, e dichiarata manifestamente infondata la relativa eccezione di legittimità costituzionale; Sez. 4, n. 38269 del 21/07/2009, Somma, Rv. 245292). Sul tema specifico che viene qui in discorso, si è implicitamente soffermata Sez. 1, n. 23150 del 20/05/2008, Vitolo, ove, nel rilevare la inapplicabilità dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen. in caso di proscioglimento, sia pure per prescrizione, si è tracciato un parallelismo rispetto all'istituto della revisione, rammentando come l'esperibilità di tale rimedio, ugualmente straordinario, sia preclusa nella ipotesi di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per amnistia, e ciò anche quando vi sia stata conferma delle statuizioni civili. In termini ancor più espliciti, si è poi affermato che deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto contro sentenza di inammissibilità del ricorso dell'imputato, pronunciata dalla Corte di cassazione, che abbia reso definitiva una decisione di estinzione del reato per prescrizione contenente anche statuizioni civili, confermate in favore della parte civile, di guisa che l'imputato risulti condannato solo agli effetti civili (Sez. 1, n. 46277 del 03/12/2008, Gava). Si è infatti osservato che, attesa la natura straordinaria della impugnazione, la definizione normativa del perimetro di esperibilità del ricorso ha carattere tassativo, non suscettibile di interpretazione analogica, sicché deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione dell'istante il ricorso straordinario proposto contro una decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. E ciò pure nella ipotesi in cui siano state confermate la statuizioni civili in favore della parte civile, con conseguente condanna dell'imputato, sia pure soltanto agli effetti civili. Infatti – si è osservato – pure in tale eventualità non è dato ravvisare una pronuncia della cassazione idonea a determinare il passaggio in giudicato di una decisione che renda incontrovertibile l'accertamento dei presupposti della potestà punitiva statale, in termini di "applicazione di una sanzione penale" e quindi di una condanna "agli effetti penali", come suggerirebbe la interpretazione letterale e logico-sistemica dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen.; evocandosi, ancora una volta, quale idoneo *tertium comparationis*, la corrispondente disciplina prevista per la revisione, secondo gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, sullo specifico punto che qui interessa.

2.2. Sull'opposto versante, si è invece ritenuto che alla proposizione dell'errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione sia legittimato anche il soggetto che, per effetto di esso, risulti condannato anche solo agli effetti civili, sul rilievo che la qualità di condannato sarebbe fatta discendere da una qualsiasi sentenza di condanna, senza ulteriori distinzioni. Ciò si desumerebbe da un passaggio della sentenza delle Sezioni Unite De Lorenzo, già citata, nel quale si afferma che, attesa la natura di strumento eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, costituendo deroga al principio di irrevocabilità delle decisioni della Corte di cassazione, il ricorso straordinario non è esperibile se non contro sentenze di condanna, senza tuttavia distinguere se di condanna *tout court* o anche di condanna ai soli effetti civili; cosicché, sarebbe legittimo ritenere che tale strumento sia esperibile, in via generale, contro tutte le sentenze di condanna (Sez. 1, n. 12720 del 12/03/2003, Nosari).

Nella medesima prospettiva si è più di recente ribadita la legittimazione a proporre ricorso straordinario a norma dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., anche in capo all'imputato (o al responsabile civile ex art. 83 cod. proc. pen.) che risulti condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per errore di fatto prodottosi nella decisione della Corte di cassazione. Si è infatti osservato che se, per un verso, il termine "condannato" può essere giuridicamente, oltre che semanticamente, riferito tanto alle statuizioni sulla azione penale che a quelle sulla azione civile, non può trascurarsi il dato per il quale nessuna delle disposizioni contenute nei successivi commi dell'art. 625-*bis* qualifichi in senso restrittivo i connotati della legittimazione attiva al ricorso. Se, poi, si vogliono superare gli aspetti terminologici, in quanto reputati in ipotesi non dirimenti, e venire ai profili attinenti alla *ratio* ed alla collocazione sistematica della norma, si sottolinea come il giudice penale sia chiamato ad emettere pronunce di condanna, non solo per la responsabilità penale ma anche per quella civile, ove la relativa azione sia stata esercitata in sede penale mediante la costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 74 e segg. cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 185 cod. pen. Ebbene, si osserva, mentre per l'azione civile esercitata in sede propria all'accertamento dell'errore di fatto soccorre l'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove l'art. 625-*bis* cod. proc. pen. fosse inteso come riferibile soltanto all'errore di fatto incidente su una statuizione di condanna sul capo penale, verrebbe ad essere irragionevolmente preclusa al soccombente rispetto alla azione risarcitoria esercitata dal danneggiato in sede penale nei confronti dell'imputato, qualsiasi possibilità di far valere l'errore di fatto, in ipotesi decisivo, che si annidi in una pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 26485 del 27/04/2010, Chiatante).



3. Quest'ultimo orientamento deve essere preferito, in quanto meglio rispondente ai principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale.

Occorre anzitutto osservare, preliminarmente, come dal complesso *iter* secondo il quale sono venuti a snodarsi i lavori parlamentari che hanno condotto alla formulazione dell'art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, introduttiva, appunto, dell'art. 625-*bis* nel codice di procedura penale, emerga una sicura scelta del legislatore tesa a circoscrivere la platea dei soggetti legittimati ad avvalersi del ricorso straordinario, secondo una linea di inespresa - ma percepibile - tendenza assimilativa all'istituto della revisione. Secondo il testo unificato, assunto come testo base dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati (v. resoconto della seduta dell'8 febbraio 2000, della II Commissione permanente - Giustizia - della Camera) e sul quale, poi, la Commissione stessa ebbe ad esprimere parere favorevole, era infatti previsto, quale primo comma del "nuovo" art. 625-*bis* del codice di procedura penale, che «se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione contiene un errore materiale o un errore di fatto, la parte interessata può chiederne la correzione». Si trattava, dunque, di una previsione quanto mai ampia, che non solo estendeva la legittimazione del ricorso a qualsiasi soggetto interessato, a prescindere, quindi, dalla specifica qualità rivestita nel processo, ma che, facendo generico riferimento ad ogni sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, iscriveva nel perimetro applicativo del ricorso qualunque tipo di pronuncia, anche se relativa a procedimenti incidentali, di prevenzione o di qualsiasi altra natura. Una scelta restrittiva, dunque, quella operata in sede di approvazione definitiva della norma, di significativa dimensione, tanto sul versante dei soggetti legittimati al ricorso che sul piano dell'oggetto dei provvedimenti ricorribili, come d'altra parte è testimoniato dalle successive iniziative parlamentari, nelle quali si è al contrario auspicato un ampliamento delle possibilità di ricorso straordinario, anche ad opera delle altre parti processuali e dello stesso imputato assolto (v., ad es., la proposta di legge n. 5932 presentata il 21 giugno 2005 alla Camera dei deputati).

Ma immutata, pur se confinata all'interno dei rigorosi ambiti applicativi di cui si è detto, è la *ratio* di fondo che ha ispirato la novella e che, ovviamente, ne deve orientare la lettura, anche e soprattutto in aderenza ai valori costituzionali cui la stessa ha dichiaratamente inteso ispirarsi. L'immediato antecedente che, come è noto, influenzò la scelta del legislatore di introdurre l'art. 625-*bis* cod. proc. pen., fu infatti rappresentato dalla sentenza n. 395 del 2000 della Corte costituzionale, nella quale il Giudice delle leggi, pur dichiarando inammissibile una questione di legittimità costituzionale degli artt. 629 e 630 cd. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui tali norme «non

prevedono e non disciplinano la revisione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto (materiale e meramente percettivo) nella lettura degli atti interni al giudizio», tracciò alcuni punti di ineludibile risalto anche agli effetti dell'odierno scrutinio. In tale pronuncia, infatti, la Corte, dopo aver rievocato le varie decisioni intervenute in materia di errore di fatto commesso dalla Corte di cassazione nel campo del processo civile (in particolare, le sentenze nn. 17 del 1986, 36 del 1991 e 129 del 1995), ha sottolineato come l'impossibilità di far valere un simile errore, si porrebbe in palese contrasto, non soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 della Costituzione, per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione. «Questa garanzia, infatti – soggiunse la Corte – si qualifica ulteriormente in funzione dell'art. 111 della Costituzione, il quale non a caso prevede che contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale "è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge". Ciò sta dunque a significare non soltanto che il giudizio di cassazione è previsto come rimedio costituzionalmente imposto avverso tale tipo di pronunzie; ma, soprattutto, che il presidio costituzionale – il quale è testualmente rivolto ad assicurare il controllo sulla legalità del giudizio (a ciò riferendosi, infatti, l'espreso richiamo al paradigmatico vizio di violazione di legge) – contrassegna il diritto a fruire del controllo di legittimità riservato alla Corte Suprema, cioè il diritto al processo in cassazione. Da ciò dunque – concluse la Corte – un evidente corollario. L'errore di tipo "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di quel diritto, deve avere un necessario rimedio».

Gli stessi principi sono stati poi ulteriormente ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 207 del 2009, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 391-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedeva la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, del medesimo codice, per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione con il rito camerale a norma dell'art. 375, primo comma, n.1, cod. proc. civ.. Decisione, quella appena citata, nella quale la Corte, rievocando ancora una volta l'intero percorso della giurisprudenza costituzionale, ha sottolineato come, proprio al lume di quei principi, il legislatore fosse stato indotto ad operare un "riallineamento" degli istituti processuali in tema di errore di fatto della Corte di cassazione, proprio attraverso l'innesto, nel codice di procedura penale, dell'art. 625-*bis*. Ciò a denotare, dunque, non soltanto il primario risalto dei valori che quei principi chiamavano in causa, ma anche a dimostrazione della sostanziale identità delle garanzie processuali che ne devono presidiare la effettività, a



prescindere dalla sede – penale o civile – in cui l'eventuale errore di tipo percettivo della Corte di cassazione si sia trovato ad incidere.

In tale prospettiva, dunque, la disciplina approntata dal legislatore attraverso il ricorso straordinario di cui all'art. 625-*bis* cod. proc. pen., lungi dall'apparire come una soluzione semplicemente compatibile con il dettato costituzionale, finisce per rappresentare una scelta, per molti aspetti, costituzionalmente imposta, nel quadro di un fascio di diritti che coinvolge, ad un tempo, il principio di uguaglianza, quello di effettività della difesa in ogni stato e grado del processo, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari, nonché quello al controllo effettivo in sede di legittimità di tutte le sentenze.

4. La soluzione che tende a limitare il ricorso straordinario alla condanna solo per il capo penale, si rivela dunque palesemente eccentrica rispetto al diritto del condannato, anche soltanto per il capo civile, a fruire di un giudizio di legittimità non compromesso dall'errore di fatto. Per un verso, infatti, la locuzione "condannato" che delimita soggettivamente la sfera di applicabilità del rimedio straordinario che viene qui in discorso, non può arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo penale, giacché l'essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla base della azione penale quanto in forza della azione civile esercitata nel processo penale, non può che comportare una ontologica identità di diritti processuali, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili. Ma di tale distinzione non v'è traccia nel testo dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., né può dirsi ricavabile una qualsiasi incompatibilità logica o strutturale della norma a emendare l'errore che coinvolga la posizione dell'imputato condannato solo per gli interessi civili.

Se, dunque, i richiamati principi costituzionali valgono tanto nel processo civile che in quello penale, non v'è ragione alcuna – ma anzi si offrirebbe il destro per avanzare fondati dubbi di legittimità costituzionale – ove il sistema prefigurasse un rimedio per un tipo solo di condanna e lo precludesse per l'altro, per di più a differenza di quanto è previsto al riguardo nel processo civile. Si assisterebbe, infatti, ad una irragionevole disparità di trattamento, giacché mentre, ove l'azione di danno fosse stata esercitata in sede propria, la parte sarebbe ammessa a far valere l'errore di fatto della Corte di cassazione attraverso i rimedi previsti dal codice di procedura civile, lo stesso diritto non sarebbe esercitabile in caso di azione civile esercitata nel processo penale.

E' ben vero, a questo riguardo, che la scelta di esercitare l'azione civile in sede penale comporta che, ad una siffatta opzione, corrisponda l'accettazione delle regole processuali proprie del processo penale, con la conseguenza di

rendere costituzionalmente compatibili – proprio perché liberamente accettate – le eventuali divergenze di disciplina tra le due sedi (v. fra le tante, Corte cost. sent. n. 168 del 2006). Ma la posizione dell'imputato, "convenuto" in sede penale dalla parte civile, è reciproca e ribaltata. Se, infatti, il titolare della azione di danno o per le restituzioni ex art. 185 cod. pen. è libero di scegliere la sede processuale nella quale far valere le proprie ragioni nei confronti dell'autore del reato, l'imputato, chiamato a resistere alla azione civile, subisce la scelta del danneggiato: con l'ovvia conseguenza che, ove si dovesse escludere l'applicabilità dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per l'imputato prosciolto dal capo penale, ma condannato per il capo civile, si assisterebbe al bizzarro epilogo di far dipendere la emendabilità dell'errore di fatto compiuto nel giudizio di cassazione esclusivamente dalle scelta di dove esercitare l'azione di danno da reato operata dal relativo titolare. L'errore sarebbe, infatti, emendabile in caso di azione esercitata in sede propria, e non emendabile se esercitata in sede penale, pur in presenza di un vizio strutturalmente identico (stesso errore di fatto, di tipo percettivo, attinente alla lettura degli atti interni al giudizio) e di un ugualmente identico tipo di giudizio (davanti alla Corte di cassazione).

Ad ulteriore e definitiva conferma di tale assunto può, infine, ancora una volta evocarsi l'insegnamento desumibile dalla giurisprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 112 del 1998, infatti, la Corte costituzionale ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui tale disposizione non prevedeva che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Nel frangente, la Corte sottolineò che, se doveva ritenersi pacifica la possibilità di operare la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, diveniva fondato domandarsi perché analogo potere non fosse attribuito all'imputato nel processo penale. «La posizione del convenuto – soggiunse infatti la Corte – chiamato a rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono assolutamente identiche: con la conseguenza che il principio costituzionale di uguaglianza è violato da un sistema come quello degli artt. 83 e seguenti del codice di procedura penale, per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77, n. 4) o in forza del proprio intervento

volontario». Da ciò l'assunto della irrazionalità di una disciplina che «deviando – senza alcun plausibile motivo – dallo schema del rapporto processuale civile», privava l'imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile.

Affermazioni, dunque, del tutto pertinenti al caso di specie, per il quale l'immotivato scostamento dallo "schema del rapporto processuale civile" - cui si andrebbe ineluttabilmente incontro precludendo l'applicabilità dell'art. 625-bis cod. proc. pen., all'imputato condannato per il solo capo civile - determinerebbe una automatica frizione con i principi costituzionali che la Corte ha, come si è visto, in più riprese ribadito.

5. Va dunque enunciato il seguente principio di diritto: *«E' legittimato alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativa a tale capo».*

6. Sgombrato il campo dal quesito pregiudiziale circa l'ammissibilità del ricorso e scendendo al merito delle doglianze proposte dal ricorrente, deve riconoscersi che l'errore denunciato in effetti sussiste. La sentenza di questa Corte oggetto di denuncia, invero, dopo aver stabilito che il reato di malversazione ai danni dello Stato di cui all'art. 316-bis cod. pen. è reato istantaneo, ed aver conseguentemente fissato il *dies a quo* di decorrenza del relativo termine di prescrizione alla data del 1 gennaio 2000, ha recepito il computo delle sospensioni operato dal giudice di appello e determinato in mesi tre e giorni sedici, indicando, poi, il maturarsi della prescrizione – per evidente errore materiale di computo - alla data del 29 dicembre 2007, anziché in quella corretta del 17 ottobre 2007: antecedente, quest'ultima data, a quella in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado. L'errore di che trattasi ha dunque determinato, a sua volta, la erronea conferma delle statuizioni civili, proprio perché l'intervento della causa estintiva prima della pronuncia della sentenza di primo grado – che la Corte di cassazione avrebbe dovuto dichiarare, ove non fosse incorsa nell'errore di computo di cui si è detto - precludeva alla Corte stessa di fare applicazione della disciplina dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., che consente al giudice della impugnazione di decidere agli effetti civili anche nel caso in cui dichiarare l'estinzione del reato (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426; Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Somma, Rv. 243290).

La sentenza impugnata deve pertanto essere revocata *in parte qua*.



**P.Q.M.**

Revoca la sentenza di questa Corte n. 40830 del 3 giugno 2010 limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, che elimina.

Così deciso il 21/06/2012

Il Componente estensore

Alberto Macchia

Il Presidente

Ernesto Lupo

**SEZIONI UNITE PENALI**

Depositato in Cancelleria

il 17 LUG. 2012

**Il Funzionario Giudiziario**

Leonardo SACRIPANTI

